

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"FONDAZIONE AURORA PER LA COMUNITA' ACQUESE - ETS"

Articolo 1° - Costituzione

E' costituita, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile e delle norme di cui al D.lgs 117/2017 ad essa applicabili, senza limiti di durata, la "FONDAZIONE AURORA PER LA COMUNITA' ACQUESE - ETS", già "FONDAZIONE AURORA - O.N.L.U.S.", siglabile "FONDAZIONE AURORA - ETS", per iniziativa e dotazione patrimoniale della Signora Irma Teresa Crosio vedova Zaccone, il 2 novembre 1998.

L'indicazione "Ente di terzo Settore" e l'acronimo "ETS", potranno essere utilizzati nei rapporti con i terzi e nella denominazione unicamente dopo l'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore.

La Fondazione ha la sua sede legale e operativa in Acqui Terme, all'indirizzo indicato nell'atto di approvazione del presente statuto ovvero in quello successivamente determinato, purché nello stesso Comune, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2° - Scopi ed attività

La Fondazione ha per scopo esclusivo il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e si propone di svolgere e promuovere, singolarmente o in collaborazione con altri Enti ed Istituzioni, pubblici e privati, limitatamente al territorio della Regione Piemonte ed in particolare dell'acquese, le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs 117/2017:

- a) Interventi e servizi sociali in genere;
- q) attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n° 166, e successive modificazioni, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ad esse rivolte.

Essa, allo scopo di reperire risorse umane ed economiche per lo svolgimento delle predette attività, di divulgarne la conoscenza nella popolazione, di sensibilizzare la stessa a svolgere tali attività in forma di volontariato, singolarmente o in forma associata a favore di soggetti in difficoltà e enti che se ne prendono cura, potrà svolgere attività culturali, divulgative ed educative, anche, strumentalmente, a sfondo artistico o ricreativo.

Le attività sopra elencate potranno essere svolte anche tramite il sostegno a organizzazioni già attive nei medesimi settori o tramite azioni di coordinamento delle stesse, di

coprogettazione e sostegno alla progettazione.

La Fondazione sempre allo scopo di perseguire il proprio scopo solidaristico, promuove la cultura del dono mobilitando la generosità delle persone e, a tal fine, può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

La valutazione circa l'erogazione di contributi ed il sostegno a progetti è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione e, in caso di urgenza, del Presidente, con espressa esclusione di ogni ingerenza esterna.

La Fondazione, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 6) del D.Lgs 117/2017 potrà svolgere attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Articolo 3° - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla somma iniziale di Euro 516.456,90 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasei virgola novanta) - pari ad originare Lire 1.000.000.000 (unmiliardo) - conferita dalla fondatrice all'atto costitutivo del 2 novembre 1998, o dai beni di investimento acquisiti con l'impiego di tutta o parte della medesima;
- b) dagli ulteriori beni che potranno pervenire per effetto di donazioni, eredità, oblazioni.

Al fine di conservare nel tempo il valore reale del proprio patrimonio, ed in special modo di quello vincolato, e di destinare i proventi alla propria attività istituzionale la Fondazione opera investimenti in beni immobili, titoli di stato o altri strumenti finanziari ad elevata sicurezza, anche allo scopo di ottenerne il maggior rendimento possibile.

Alla Fondazione è consentito di acquistare, ricevere e detenere la proprietà di beni immobili e mobili registrati e non. Le somme di cui alla lettera a), od i beni con le medesime acquisiti, costituiscono fondo di dotazione vincolato.

Ogni altro bene pervenuto alla Fondazione senza vincolo di destinazione a fondo di dotazione vincolato, od il ricavato dalla vendita dello stesso, può essere liberamente impiegato per sostenere le attività correnti dell'Ente o, a sua volta, essere destinato a fondo di dotazione vincolato con espressa decisione dell'Organo Amministrativo.

I beni immobili, ed ogni altro bene, possono essere alienati ed il relativo ricavato, se proveniente da alienazione di beni costituenti fondo di dotazione vincolato, dovrà essere reinvestito.

Articolo 4° - Proventi

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri scopi con i proventi del proprio patrimonio e con ogni altra entra-

ta, contributo, elargizione, comunque pervenuta, e non destinata ad accrescere il patrimonio vincolato.

Non concorrono alla formazione del patrimonio le elargizioni, anche eccezionali, destinate al realizzo di immediate finalità specifiche o comunque destinate alle ordinarie attività istituzionali.

La Fondazione può raccogliere risorse destinate ad uno specifico scopo o progetto, ed in tal caso provvede ad istituire, anche solo contabilmente, specifici fondi destinati, del cui impiego rende conto nei propri documenti di bilancio.

Articolo 5° - Bilancio e Bilancio Sociale

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, entro il 30 aprile dell'anno successivo, sarà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo, accompagnati dalla relazione dello stesso Consiglio.

Ove il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o sia richiesto in ossequio all'articolo 14 del D.lgs 117/2017, unitamente al bilancio consuntivo viene redatto il Bilancio Sociale.

Ove particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale entro il 30 giugno dell'anno successivo, e comunque in tempo utile per il deposito presso il registro Unico nazionale del terzo Settore entro la data prescritta.

Entro il mese di dicembre di ogni esercizio il Consiglio predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Articolo 6° - Organi della Fondazione e libri sociali obbligatori

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente (del Consiglio di Amministrazione);
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.

La Fondazione tiene:

- il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- il libro dei verbali dell'Organo di Controllo.

Articolo 7° - Consiglio di Amministrazione (CdA) - Composizione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a sette membri, compreso il Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, e precisamente fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio o comunque fino all'insediamento del nuovo organo, e sono eleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Allo scopo di garantire continuità amministrativa, nel solo caso in cui tutti gli Amministratori uscenti abbiano raggiunto il numero massimo dei mandati consecutivi per la propria eleggibilità, è ammesso che non più di due di essi possano essere eletti per un solo ulteriore mandato.

La durata del primo mandato, anche in deroga a quanto sopra disposto, è stabilita nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva alla approvazione del presente nuovo statuto. Da tale primo mandato decorre per tutti gli Amministratori il computo dei tre mandati consecutivi al fine della rieleggibilità.

In tale sede il Consiglio di Amministrazione in carica stabilisce altresì il numero dei componenti del Consiglio per tale primo mandato, nomina i membri mancanti ed il Presidente del Consiglio.

Articolo 8° - CdA - Nomina, surroga, scioglimento

Alla scadenza di ogni mandato l'intero Consiglio procederà a stabilire il numero dei membri che comporranno l'organo entrante ed alla nomina degli stessi.

Alla nomina si procede con specifica singola votazione per ciascun nuovo Consigliere, con astensione dal voto sulla propria nomina da parte di eventuali Consiglieri già in carica.

Venendo a mancare per morte, dimissioni o per qualsiasi altra causa uno o più dei Consiglieri, l'Organo Amministrativo, che a tal fine rimane in carica quand'anche residuassero fino a due soli membri, procederà alla loro surroga. I nuovi Consiglieri dureranno in carica fino alla scadenza del mandato del o dei membri in cui sostituzione sono stati nominati.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, diverso dalla scadenza del mandato, (morte, decadenza, dimissioni, provvedimento di autorità avente titolo, etc..), venissero contemporaneamente a mancare tanti Consiglieri da ridurre i superstiti ad un solo membro, l'intero Consiglio si considera decaduto, ed è rimessa al Parroco pro tempore della Parrocchia di Cassine la nomina di tre nuovi Consiglieri.

Nel caso di soppressione della Parrocchia di Cassine, la prerogativa è attribuita al Parroco pro tempore della Parrocchia cui compete, per territorio, il Comune di Cassine.

Nel caso in cui questi, invitato a provvedere ad opera del Consigliere Designato, non vi provvedesse entro trenta giorni, tale prerogativa è rimessa, sempre su sollecitazione del Consigliere Designato, al Vescovo pro tempore della Diocesi competente per territorio.

I tre così nominati, riuniti su iniziativa del più anziano d'età fra loro, provvedono a stabilire il numero dei membri da cui sarà composto il nuovo Consiglio di Amministrazione ed a nominare a maggioranza gli eventuali Consiglieri mancanti.

L'Organo così ricomposto procederà alla nomina del Presidente, e durerà in carica per un triennio.

Ai fini di quanto sopra si intende per Consigliere designato l'unico Consigliere superstite e, nel caso di contemporanea cessazione di tutti i Consiglieri, il Consigliere più anziano in età fra quelli precedentemente in carica e non colpiti da cause di decadenza o esclusione.

Articolo 9° - Gratuità delle cariche

Le cariche rivestite negli Organi della Fondazione sono gratuite salvo il rimborso delle spese per l'esercizio della propria funzione ed il compenso stabilito dal Consiglio per l'Organo di Controllo.

Articolo 10° - CdA - Poteri e deleghe

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

Può delegare parte dei propri poteri a membri del Consiglio ed avvalersi di esperti e professionisti per la gestione del patrimonio, la redazione del bilancio, gli obblighi fiscali, l'organizzazione dell'attività.

Nomina un segretario, anche esterno al Consiglio stesso, eventualmente anche di volta in volta ad ogni seduta, che procede alla verbalizzazione.

Le funzioni di tesoriere sono svolte da un membro designato dall'Organo nel proprio seno.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie l'Istituto Bancario cui affidare il servizio di Tesoreria.

Articolo 11° - CdA - Sedute

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio Preventivo e del Conto Consuntivo, nonché ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

Le sedute sono normalmente tenute nella sede della Fondazione. Peraltro possono essere convocate anche altrove, purché in Italia.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

E' ammesso tenere le sedute del Consiglio con mezzi di comunicazione telematica a patto che:

- a) in sede di convocazione siano fornite chiare istruzioni per il collegamento e che tutti i Consiglieri siano dotati degli idonei strumenti;
- b) il Presidente sia in grado di accertare l'identità di tutti i partecipanti collegati telematicamente;
- c) sia permesso a tutti di intervenire in tempo reale alla discussione e di percepire con chiarezza ogni altro intervento.

In tale caso la riunione si considera tenuta nella sede sociale, qualsiasi sia il luogo da cui intervengono il Presidente e/o il segretario della riunione.

Articolo 12° - CdA - Convocazione

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente o, in caso di suo impedimento od assenza, dal Consigliere più anziano di età; con avviso da recapitare - anche per posta elettronica - almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

In caso di urgenza è consentita la convocazione anche telefonica o per posta elettronica, purché effettuata con preavviso di almeno ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione deve precisare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

La prima riunione del Consiglio di Amministrazione entrante, e comunque in ogni caso di mancanza del Presidente perché non ancora nominato, è convocata e presieduta dal Consigliere in carica più anziano in età.

Articolo 13° - CdA - Deliberazioni

Per la validità dell'adunanza del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono valide se prese con la maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

E' in ogni caso richiesto il voto favorevole della metà degli aventi diritto per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per la deliberazione di atti dispositivi del patrimonio immobiliare, e dei due terzi degli aventi diritto per le deliberazioni relative alla modifica del presente statuto nonché alla devoluzione del patrimonio in caso di estinzione della Fondazione (con arrotondamento all'unità più prossima ed all'unità successiva in caso di frazione pari al 50%)

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e firmati dallo stesso e dal Presidente.

Articolo 14° - CdA - Eleggibilità e Decadenza

Tutti i membri appartenenti al Consiglio di Amministrazione, devono rispettare le condizioni di candidabilità ed eleggibilità disposte dal Codice Civile e dal D.Lgs 117/2017.

Ove si verificasse una delle predette condizioni in corso di mandato, questi decadono dalla carica rivestita nella Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:

- dopo tre assenze consecutive non giustificate;
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità disposte dal presente articolo;
- qualora si vengano a trovare nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- per il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- per aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

La decadenza deve essere constatata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15° - CdA - Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in

giudizio.

Cura l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio.

Adotta in ogni caso d'urgenza tutti i provvedimenti reclamati dalla necessità, salvo riferirne al Consiglio, in seduta da convocarsi entro quindici giorni.

Egli è eletto in seno al Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione del proprio mandato.

In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni sono svolte dal Consigliere in carica più anziano d'età.

Ciascun Consigliere non può ricoprire il ruolo di Presidente per più di due mandati consecutivi.

Articolo 16° - Estinzione della Fondazione - devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Ente il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo richiesto al competente organo ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs 117/2017, a favore di Enti o Fondazioni del Terzo Settore con finalità simili o affini a quelle della Fondazione "Aurora", individuati dal Consiglio di Amministrazione, preferibilmente operanti sul territorio di cui all'art. 2.

Articolo 17° - Impiego del patrimonio e delle risorse

Il patrimonio della Fondazione, così come ogni altro ricavo, provento o rendita comunque denominati sono utilizzati, anche a mente dell'articolo 8 del D.Lgs 117/2017, per lo svolgimento della attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tale fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, aderenti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali.

Si applicano tutte le disposizioni del già richiamato articolo 8 del D.Lgs 117/2017.

Articolo 18° - Partecipazione del territorio

Il Consiglio di Amministrazione, allo scopo di permettere e promuovere la partecipazione della comunità locale e delle sue realtà associative del Terzo Settore, o comunque organizzate, alla vita ed alle iniziative della Fondazione, potrà istituire con propri regolamenti organismi partecipativi con funzione meramente consultiva, regolandone la costituzione ed il funzionamento.

In nessun caso a tali organismi sono attribuite funzioni e/o prerogative proprie degli organi sociali come sopra definiti.

Articolo 19° - Comitati Scientifici o consultivi

Al fine di svolgere in modo più adeguato il proprio compito di valutazione delle iniziative da sostenere e da promuovere sul territorio, il CdA può avvalersi della consulenza di esperti su singole materie, costituiti in comitati consultivi permanenti e/o temporanei, la cui costituzione ed il cui funzionamento è stabilito di volta in volta dal Consiglio stes-

so.

Articolo 20° - Organo di controllo

Conformemente all'art. 30 D. lgs. 117/2017 e s.m.i., il CdA nomina l'Organo di controllo, il quale può essere monocratico o collegiale.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

La funzione di componente dell'organo di controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di controllo svolge le funzioni di cui al predetto articolo 30 del D.Lgs 117/2017 e può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, al tal fine, può chiedere all'Organo di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno il diritto di essere informati e di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Nei casi di cui all'articolo 31 del medesimo Decreto l'Organo di Controllo svolge le funzioni di revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 21° - Norma di Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto si osservano le disposizioni sulle Fondazioni dettate dal Codice Civile e del D.lgs 117/2017 sugli Enti del terzo Settore in genere applicabili alle fondazioni.

Firmato:

Giovanni Paolo Stocchi

Luca Lamanna Notaio Sigillo